

ATTO N. DD 2320

DEL 26/06/2020

Rep. di struttura DD-UA4 N. 266

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n° 173 del Colle dell'Assietta.
Regolamentazione estiva della circolazione veicolare e chiusura invernale.

Premesso che:

- Nell'area del Colle delle Finestre e dell'Assietta, ricadente nel Parco delle Alpi Cozie, le ex strade militari del crinale tra la Valle di Susa e la val Chisone sono il principale - ma non il solo - elemento territoriale tra le varie, ricche e originali componenti particolarmente importanti di una potenziale rete di elementi del patrimonio ambientale, culturale, storico e architettonico, che può diventare la base per progettare e promuovere itinerari turistici sportivi e culturali di grande valore e di forte attrattività;
- con deliberazione n. 560-268543/2005 assunta dalla Giunta Provinciale in data 10/05/2005 è stato approvato l'accordo di programma tra la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, la Comunità Montana Alta Val di Susa, i Parchi Orsiera Rocciavrè (riserve di Chianocco e Foresto) e Gran Bosco di Salbertrand ed i Comuni dell'Alta Val Chisone e dell'Alta Val di Susa interessati dalle strade per la valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola delle Strade Provinciali 172 "Colle delle Finestre" e 173 "Strada dell'Assietta", che contempla un programma sperimentale di interventi finalizzato a:
 - o garantire, nel rispetto delle regole, la fruizione agli operatori locali che utilizzano le strade per le proprie attività economiche;
 - o favorire le attività agricole e turistiche che apportano ricadute sull'economia locale;
 - o rendere possibile la convivenza delle diverse tipologie di fruitori, privilegiando quelle che apportano valori al territorio;
 - o conservare il bene e il suo valore storico ed architettonico;
 - o ridurre gli impatti negativi con l'ambiente circostante;
 - o promuovere la conoscenza dell'ambiente montano e delle specificità locali ed il rispetto degli altri frequentatori;

Atteso che:

per l'anno 2020 è stato confermato l'accordo annuale per la regolamentazione estiva della Strada dell'Assietta, che prevede:



Città metropolitana di Torino

o regolamentazione estiva della S.P. n. 173 “Strada dell’Assietta” (da Pian dell’Alpe - km 36+000, al km 6+900 – confine comunale Sestriere in località Colle Basset) per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020, con le seguenti limitazioni:

totale chiusura al traffico motorizzato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nelle seguenti giornate:

mercoledì 1 luglio 2020
sabato 4 luglio 2020
mercoledì 8 luglio 2020
sabato 11 luglio 2020
mercoledì 15 luglio 2020
sabato 18 luglio 2020
mercoledì 22 luglio 2020
sabato 25 luglio 2020
mercoledì 29 luglio 2020
sabato 1 agosto 2020
mercoledì 5 agosto 2020
sabato 8 agosto 2020
mercoledì 12 agosto 2020
sabato 15 agosto 2020
mercoledì 19 agosto 2020
sabato 22 agosto 2020
mercoledì 26 agosto 2020
sabato 29 agosto 2020

o limitazioni della circolazione estiva nel tratto della S.P. n. 173 del Colle dell’Assietta dal bivio con Pian dell’Alpe (km 36+000) al confine comunale di Sestriere in località Colle Basset (km 6+900):

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
 - transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri;
 - divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi;
- o chiusura invernale della circolazione lungo la S.P. n. 173 del Colle dell’Assietta dalla progr. km. 6+900 alla progr. km. 36+000 dal 31 ottobre al 30 giugno di ogni anno;
- Considerato che per l’attuazione della suddetta deliberazione è stato incaricato il Dirigente della Direzione Viabilità 2 per l’emissione dell’Ordinanza di regolamentazione del traffico;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003, che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- la legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32 ed, in particolare l’articolo 11, il quale al comma 4 prevede che le amministrazioni provinciali sulle strade di loro competenza possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela ambientale e l’art. 36, in materia di vigilanza;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 7, geom. Gianni NEVACHE;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

- le seguenti limitazioni estive della circolazione nel tratto della S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dal bivio con Pian dell'Alpe (km 36+000) al confine comunale di Sestriere in località Colle Basset (km 6+900) nel periodo di apertura estiva sino al 31 ottobre:

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri;
- divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi;

- la regolamentazione estiva della **S.P. n. 173 "Strada dell'Assietta" (da Pian dell'Alpe - km 36+000, al km 6+900 – confine comune Sestriere in località Colle Basset)** per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020, con le seguenti limitazioni:

totale chiusura al traffico motorizzato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nelle seguenti giornate:

mercoledì 1 luglio 2020

sabato 4 luglio 2020

mercoledì 8 luglio 2020

sabato 11 luglio 2020

mercoledì 15 luglio 2020



Città metropolitana di Torino

sabato 18 luglio 2020
mercoledì 22 luglio 2020
sabato 25 luglio 2020
mercoledì 29 luglio 2020
sabato 1 agosto 2020
mercoledì 5 agosto 2020
sabato 8 agosto 2020
mercoledì 12 agosto 2020
sabato 15 agosto 2020
mercoledì 19 agosto 2020
sabato 22 agosto 2020
mercoledì 26 agosto 2020
sabato 29 agosto 2020

La chiusura invernale è prevista dal 31 ottobre al 30 giugno di ogni anno.

La regolamentazione si avvarrà delle deroghe previste all'art. 11 comma 4 della L.R. 32/1982 (residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali) a fronte di autorizzazione specifica in deroga rilasciata dai Comuni competenti.

Sono fatte salve ai divieti di transito le deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 e sono inoltre esclusi dal divieto i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale nonché i mezzi di soccorso e di vigilanza.

Le segnalazioni dei divieti, i preavvisi, le segnalazioni di direzione e di limitazione, necessari per rendere noti i contenuti della presente Ordinanza saranno a cura della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante il posizionamento, da parte del Responsabile Territoriale competente della Città Metropolitana di Torino, della segnaletica prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i e dagli artt. 116 comma 1 lett. a) e 117 comma 1 lett. c) del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e la pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 26/06/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese